

Il presente Patto di Integrità è oggetto di accettazione da parte degli operatori economici in occasione della partecipazione a una procedura di affidamento da parte del APSP presente per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché in occasione di un' eventuale iscrizione a un albo/elenco di fornitori.

Articolo 1


Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità degli appalti nell'ambito territoriale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti del APSP presente, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in seguito denominata "Agenzia"), in relazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 tiv.
2. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l'Agenzia e gli operatori economici richiamati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, nonché per l'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei disciplinari di gara e nelle lettere d'invito.
4. Il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente dichiara di accettare il presente Patto di Integrità ai fini sia della procedura di affidamento sia dell'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articoli 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti dell' APSP

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad albi/elenchi di fornitori, l'operatore economico:
 - 1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2 si impegna a segnalare all' APSP qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - 1.3 si impegna a segnalare all' APSP qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - 1.4 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 - 1.5 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.6 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad albi/elenchi di fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.



Articolo 3

Obblighi dell' Amministrazione aggiudicatrice

1. L'APSP si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del Codice di comportamento per il personale ed i dirigenti dell'APSP presente, o di prescrizioni analoghe applicabili per i soggetti non tenuti all'osservazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:

- A) L' esclusione dalla procedura di affidamento e l' incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all' aggiudicazione, l' applicazione di una penale pari allo 0,3 % dell' importo a base di gara e comunque non inferiore a 1.000 euro;
- B) La revoca dell' aggiudicazione e l' incameramento della cauzione definitiva. È fatto salvo in ogni caso l' eventuale diritto al risarcimento del danno;
- C) L' APSP segnala all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l' operatore economico che abbia violato gli impegni del presente Patto di Integrità.

2

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

Il Patto di Integrità dispiega i propri effetti fino al provvedimento di aggiudicazione, nonché fino alla regolare esecuzione del contratto per l' APSP presente.